

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI ISTITUZIONALI-OPERATIVI

Il presente regolamento è redatto in osservanza ai requisiti stabiliti dall'ACRI per l'ammissione e permanenza degli associati, giuste le previsioni dell'art. 4, comma 3, del proprio statuto. Tali principi rappresentano condizione necessaria per l'appartenenza in qualità di socio.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione e il rispetto dei suddetti requisiti, generali e specifici, contenuti a loro volta in un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dell'ACRI il 6/05/2015 e recepito dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato di indirizzo della Fondazione Carit rispettivamente nelle riunioni del 21/12/2015 e del 15/01/2016.

In relazione a quanto precede, in conformità a quanto disposto al punto 8) del suddetto regolamento dell'ACRI, si dispone che debba intercorrere un periodo di discontinuità di almeno 24 mesi tra cessazione dell'incarico in uno degli Organi della Fondazione (escluso l'Assemblea dei soci) e assunzione di incarichi operativi, quali Direttore/Segretario generale, dirigente o altro incarico da dipendente.